



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO Energia

Struttura: DGSAIE

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0000060 - 07/01/2015 - USCITA

ASSOBIODIESEL

ASSOCOSTIERI

ASSOPETROLI

UNIONE PETROLIFERA

**A TUTTE LE IMPRESE REGistrate
NEL PORTALE BIOCARBURANTI
PER IL TRAMITE DEL GSE**

e per conoscenza

**MINISTERO DELL' AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE**

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI**

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI**

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

OGGETTO: Disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 e al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014.

1. Disposizioni riguardo ai biocarburanti importati da paesi extra-europei

Il Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, ha apportato, tra l'altro, modifiche alla legislazione in materia di autorizzazioni all'importazione di biocarburanti.

Via Veneto, 33 – 00187 Roma
Tel. +39 06 47052404 – fax +39 06 47887853
e-mail: dgsaie.biocarburanti@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

In particolare, l'articolo 1, comma 15 del citato Decreto ha abrogato i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012, abolendo, per i biocarburanti importati a partire dal 22 febbraio 2014, la necessità di dichiarare il possesso dell'autorizzazione all'importazione dei biocarburanti provenienti da paesi extra-UE, ai fini della loro contabilizzazione per l'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo.

Nei casi in cui sia necessario inserire detta autorizzazione, l'applicativo informatico BIOCAR del GSE consente di riportare tali indicazioni in un campo non obbligatorio.

2. Disposizioni transitorie di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014

A norma dell'articolo 9, comma 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, le scadenze del sistema d'immissione in consumo dei biocarburanti relative al solo anno 2015 sono ridefinite, con riferimento al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 110 del 29 aprile 2008 e ss. mm. e ii., come di seguito indicato:

- le comunicazioni di cui all'articolo 3 del citato Decreto 110/2008 sono da effettuarsi nella finestra temporale dal 1° al 31 gennaio, fatta salva la possibilità, per i soli fornitori di metano, di modificare unicamente il quantitativo di metano entro il 31 marzo, purché la dichiarazione, seppur provvisoria, sia stata inviata entro il 31 gennaio;
- il rilascio dei certificati d'immissione in consumo dei biocarburanti, di cui all'art. 6 del citato Decreto 110/2008, avviene entro il 3 aprile;
- le verifiche di cui all'articolo 7 del citato Decreto 110/2008 sono effettuate dal 1° al 31 ottobre a cura del GSE;
- la finestra di scambio dei certificati è aperta dal 4 aprile al 30 settembre.

/-----/

Le Associazioni in indirizzo sono tenute a dare diffusione della presente nota presso i propri associati.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. *Giuseppe Diabuce*



1